

SENATO DELLA REPUBBLICA

*Attesto che il Senato della Repubblica,
il 28 dicembre 2004, ha approvato il seguente disegno di
legge, d'iniziativa del Governo:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280, recante interventi urgenti per fronteggiare la crisi di settori economici e per assicurare la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa

Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280, recante interventi urgenti per fronteggiare la crisi di settori economici e per assicurare la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 2.

1. All'articolo 10, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».

IL PRESIDENTE

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 29 NOVEMBRE 2004, N. 280

All'articolo 1,

al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «fermo restando che» sono inserite le seguenti: «la rimessione in termini,»;

al comma 3, secondo periodo, sono premesse le seguenti parole: «Per il medesimo anno»;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, è assegnata all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), per l'anno 2004, l'ulteriore somma di 17,6 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo.»;

il comma 5 è soppresso;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Al fine di consentire il completamento infrastrutturale dei servizi istituzionali dell'UNIRE, è assegnato al medesimo ente un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2005. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per l'anno 2005.

5-ter. All'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-bis. Il Commissario *ad acta* per le attività di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, può attivare, attraverso specifiche convenzioni con l'AGEA, iniziative nel settore agricolo ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo 27 maggio

1999, n. 165, e successive modificazioni, da inserire all'interno del progetto speciale di cui al comma 7».

All'articolo 3, al comma 1, dopo le parole: «di procedura civile» sono inserire le seguenti: «e le sentenze».

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - (*Composizione della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive*) – All'articolo 3, comma 3, lettera a), della legge 14 dicembre 2000, n. 376, sono apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) due rappresentanti del Ministero della salute, individuati nella persona del direttore generale della ricerca scientifica e tecnologica e del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, il primo con funzione di presidente";

b) al comma 5, dopo le parole: "non rinnovabile" sono inserite le seguenti: "ad eccezione dei componenti previsti dal comma 3, lettera a), del presente articolo"».

L'articolo 4 è soppresso.

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. - (*Personale addetto ai sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche*) – 1. All'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo le parole: "decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250", sono inserite le seguenti: ", decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,".

2. I contratti collettivi di lavoro relativi al personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione non possono, in alcun caso, determinare la stabilizzazione di rapporti di lavoro a termine e di personale in posizione di comando, distacco o collocamento fuori ruolo».

All'articolo 6, al comma 1, dopo le parole: spesa complessiva», sono aggiunte le seguenti: «come rideterminata dal primo periodo del presente comma».

Dopo l'articolo 6, sono inseriti i seguenti:

«Art. 6-bis. - (*Modifica alla legge 11 luglio 2002, n. 137*). – 1. All'articolo 11, comma 3, della legge 11 luglio 2002, n. 137, dopo le parole:

"Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti" le parole: "sono collocati obbligatoriamente" sono sostituite dalle seguenti: "possono essere collocati".

Art. 6-ter. - (*Tenuta delle liste elettorali*). – 1. All'articolo 32 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quinto comma è sostituito dal seguente:

"Le deliberazioni relative alle cancellazioni di cui ai numeri 2) e 3) devono essere notificate agli interessati entro dieci giorni.";

b) al sesto comma, le parole: "Le deliberazioni della commissione elettorale comunale relative alle variazioni di cui al n. 5),» sono sostituite dalle seguenti: "Le deliberazioni relative alle variazioni di cui ai numeri 4) e 5)".

Art. 6-quater. - (*Modalità di espletamento di procedure concorsuali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri*). – 1. La procedura di reclutamento dei dirigenti tramite corso-concorso selettivo di formazione espletato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, prevista dal secondo periodo del comma 5 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è disciplinata dal bando di concorso indetto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri che può stabilire, in considerazione delle specificità del ruolo del personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nonché delle funzioni e dei compiti ad essa attribuiti, il possesso di diversi o ulteriori requisiti culturali o professionali rispetto a quelli previsti dall'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compreso il possesso di abilitazioni professionali o pregresse esperienze di studio o di lavoro, nonché particolari modalità relative allo svolgimento e alla durata, comunque non superiore a nove mesi, del corso-concorso, il quale si articola in un periodo di formazione presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione ed in un periodo di tirocinio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 6-quinquies. - (*Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari*). – 1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e con effetto per l'esercizio 2005, i comuni con proprie deliberazioni rideterminano, ove occorra, la misura del canone secondo le disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, secondo la base di calcolo e le modalità stabilite dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 62 medesimo. A decorrere dall'esercizio di bilancio 2006 la determinazione terrà conto della rivalutazione annuale sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.

Art. 6-sexies. - (*Assunzione di idonei al concorso per dirigente scolastico*). – 1. Il personale ammesso con riserva al concorso riservato per dirigente scolastico, indetto con decreto direttoriale del 17 dicembre

2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 100 del 20 dicembre 2001, che abbia comunque conseguito l' idoneità al corso concorso suddetto e che risulti utilmente collocato nelle graduatorie finali del concorso medesimo, è assunto gradualmente con rapporto a tempo indeterminato a partire dagli anni 2005-2006. Le assunzioni di cui al presente comma sono subordinate al regime autorizzatorio di cui all' articolo 39, comma 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Art. 6-*septies*. - (*Organi di ordini professionali*). – 1. Nel procedere al riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi degli ordini professionali, come previsto dall' articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, al fine di uniformare e semplificare le procedure, va assicurata la rappresentanza unitaria degli iscritti agli albi professionali nei consigli nazionali e territoriali con un numero di componenti dei consigli territoriali da sette a quindici in ragione del numero degli iscritti, un numero di quindici componenti per i consigli nazionali, e con una durata di quattro anni per i consigli territoriali e di cinque per i consigli nazionali. La durata è estesa a tutte le professioni regolate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. Per l' ordine degli psicologi si provvede con distinto regolamento, per la definizione del numero dei componenti e del sistema di composizione dei Consigli nazionali e territoriali.

Art. 6-*octies*. - (*Proroga di termine in materia di esercizio della professione di autotrasportatore di cose*). – 1. All' articolo 22, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005".

Art. 6-*nonies*. - (*Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato*). – 1. È istituito, a decorrere dall' anno 2004, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato, la cui dotazione, per ciascuno degli anni del triennio 2004-2006, è pari a 8 milioni di euro.

2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell' ambito dell' unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell' economia e delle finanze per l' anno 2004, allo scopo utilizzando:

a) per l' anno 2004, per 8 milioni di euro l' accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

b) per 8 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2005 e 2006, l' accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Il Ministro dell' economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Al titolo del decreto-legge, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«nonché disposizioni per l'istituzione del Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato e in materia di tenuta delle liste elettorali e di canone per l'installazione di mezzi pubblicitari».